



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza all'esito della trattazione scritta del 29.4.2021 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 132/2021

TRA

CARMINE IACOVIELLO , nato il 29.09.1952 a San Giorgio del Sannio (BN) , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Rinaldi, presso il cui studio in San Giorgio del Sannio (BN), alla Via Santo Stefano, n. 12 elettivamente domicilia, giusta mandato rilasciato in calce al ricorso

Ricorrente

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede Inps in Benevento rappresentato e difeso dall'avv.to Franca Borla, giusta procura generale alle liti

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

OGGETTO: assegno sociale

Il ricorrente identificato in epigrafe premesso di possedere tutti i requisiti e condizioni richieste dalla normativa in materia per ottenere il diritto all'Assegno Sociale, e di aver presentato domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale rigettata in via amministrativa, ha chiesto di: “ -1) accertare e dichiarare che il sig. Iacoviello Carmine a ha diritto al riconoscimento della titolarità e percezione dell'Assegno Sociale a far data dal mese di ottobre 2019, data la sussistenza in capo al ricorrente di tutte le condizioni e requisiti previsti dalla legge in materia, e per l'effetto condannare l'INPS al pagamento della relativa prestazione assistenziale e degli arretrati maturati e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con tutte le conseguenze ed effetti di legge; -2) con vittoria di spese e competenza di lite, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.

L'Inps costituitosi con memoria depositata il 25.3.2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata decisa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

*

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al



presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

Come chiarito dalla Corte D'Appello di Napoli n. 1563/2020 del 16/06/2020 la nozione di "reddito" cui il legislatore ha fatto riferimento è piuttosto ampia: infatti, vi sono inclusi non soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio, ma anche tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale. Lo dimostra il fatto che - ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95 - il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore ("redditi di qualsiasi natura"), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito "fiscale" (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) induce a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno: esso, dunque, non può essere riconosciuto in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatte solo alcune eccezioni espressamente individuate), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.

Sul punto la giurisprudenza sostiene da tempo che *"in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale"* (così ad es. Cass. 30580/2018). Ne discende che è onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma. Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla "dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti" (ai fini del congruaggio nell'anno successivo) si ritiene che non sia sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa. Sono stati, infatti, spesso valorizzati ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente - come ad esempio il tenore vita, l'esistenza di depositi bancari o investimenti, la titolarità di diritti immobiliari, gestione di un'impresa - quali indicatori dell'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es. Cass. 13577/2013). Secondo la Suprema Corte, invero, il presupposto



dell'indigenza non si ricava dalla sola dichiarazione dei redditi, ma esso deve essere desunto anche dagli "ulteriori indicatori che, complessivamente considerati", possano indurre a ritenere che il richiedente l'assegno sia percettore di un reddito superiore ai limiti legali e che "le dichiarazioni reddituali non siano congrue, sussistendo indizi, gravi, precisi e tutti *concordanti della sicura disponibilità da parte del predetto di redditi occulti incompatibili con l'assegno sociale*" (vedi Cass., n. 30580/2018). L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica. Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale. Tra le altre, è certamente idonea a fondare una tale presunzione la dichiarazione di autosufficienza economica compiuta in sede di separazione o di divorzio che accompagna la rinuncia all'assegno di mantenimento: si tratta di una dichiarazione proveniente dalla stessa parte interessata che, da un lato, ha un contenuto assolutamente incompatibile con la situazione di carenza di mezzi di sussistenza che costituisce il fondamento stesso della domanda di assegno sociale e, dall'altro, è avvalorata dalla contestuale rinuncia ad un diritto che è previsto dalla legge per soddisfare le stesse esigenze di sostentamento a cui tende l'assegno sociale e che pacificamente costituisce un reddito rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per l'erogazione dell'assegno sociale. Ovviamente la necessità di valutare con attenzione e rigore la situazione concreta comporta anche che un siffatto tipo di rinuncia deve essere contestualizzato, potendo costituire addirittura una prova contraria a detta presunzione: basti pensare ad una eventuale incapacienza del coniuge tenuto al mantenimento. È di tutta evidenza, infatti, che non si possa inferire la sussistenza dei mezzi di sostentamento dalla rinuncia ad un diritto quando esso non abbia alcuna possibilità di essere soddisfatto e che, in tal caso, la dichiarazione di autosufficienza economica che accompagna la rinuncia al mantenimento deve essere considerata come mera clausola di stile. La sussistenza o meno di una concreta possibilità di esercizio del diritto al mantenimento, tuttavia, deve essere valutata in modo rigoroso sulla scorta di elementi oggettivi che consentano di accertare una effettiva situazione di incapacienza. A tale riguardo, in particolare, non è certo sufficiente il mancato spontaneo assolvimento dell'obbligo di mantenimento in un periodo precedente ove risulti che, in concreto, il credito aveva delle concrete possibilità di riscossione coattiva. L'ordinamento giuridico mette, infatti, a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito in presenza dei quali la presunzione di autosufficienza economica insita nella rinuncia al mantenimento può essere vinta soltanto dal loro infruttuoso esperimento o da una effettività inutilità dello stesso.

*

Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente presentava in data 30.9.2019 domanda all'INPS per ottenere l'assegno sociale.

L'istituto respingeva la domanda con la seguente motivazione: "prestazione non definibile, mancano i dati anagrafici e redditi del coniuge. *Presentare sentenza di separazione con dichiarazione di eventuale mantenimento, stato di famiglia dove si evidenzia la non convivenza*".

L'istante si limita a dichiarare di essere legalmente separato dal coniuge ma non produce né lo stato di famiglia né l'accordo di separazione.

Di contro l'Inps contesta che, trattandosi di separazione personale fra coniugi, la situazione di bisogno sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito, per cui la prestazione assistenziale in discorso non



potrebbe essere riconosciuta . l'Istitui prova, inoltre, la percezione da parte dell'ex coniuge di una pensione pubblica. Il ricorrente nulla deduce sul punto

La Scrivente, in linea con l'orientamento della Corte D'Appello di Napoli, ritiene che correttamente l'istituto previdenziale abbia negato la prestazione richiesta sul presupposto dell'assenza del requisito reddituale, avendo il ricorrente di fatto rinunciato all'erogazione di un assegno di mantenimento che sarebbe entrato a far parte dei redditi valutabili ai fini della concessione della provvidenza.

In caso di separazione il cittadino, che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge, in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale. Ebbene la circostanza di non aver richiesto l'assegno di mantenimento al coniuge pur avendone diritto, preclude la corresponsione dell'assegno sociale, che *"spetta a persone che siano indigenti per mancanza di reddito possibile e non anche a chi lo sia per trascuratezza nella cura dei propri interessi economici o più precisamente a chi pur potendo fare istanza di assegno al proprio ex coniuge, non si sia attivato a tal fine"*.

In caso di separazione il cittadino, che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge, in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra le persone legate dal vincolo coniugale. La scelta da parte del coniuge di rinunciare all'assegno di mantenimento optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti, mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale nonché una presunzione di possesso di altri redditi, ostativi all'accesso alla prestazione sociale

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto, onere che grava ex art. 2697 cc sul ricorrente, che rivendica il diritto all'assegno sociale, preclude di ritenere fondata la pretesa azionata.

*

Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite considerata la natura interpretativa delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;

Benevento, 29.4.2021

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari

